



I-Fin

INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

La presente informativa è redatta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del provvedimento della Banca d'Italia relative alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari- correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29.07.2009 e successive modificazioni e del Titolo VI del D. lgs n.385/1993(TUB).

All'interno del presente documento sono evidenziate le informazioni, sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

Tale informativa è messa a disposizione della clientela per la consultazione presso le sedi e le agenzie del mediatore dove è possibile asportarne copia e pubblicata sul sito internet www.i-fin.it.

1

MEDIATORE CREDITIZIO	
DENOMINAZIONE:	I-Fin S.r.l
SEDELEGALE/DOMICILIO:	Via R. Giovannelli, 5 – 00198 Roma (RM)
P.IVA:	16553921004
N°ISCRIZIONE ELENCO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO DALL'OAM:	M546

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 120-DECIES, 4° COMMA, D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 SUL COLLABORATORE DI IFIN SRL CON IL QUALE IL CLIENTE ENTRA IN CONTATTO

Nome e cognome _____ nato/a a _____

provincia di _____ il ____ / ____ / ____

Codice fiscale _____ presta l'attività di mediazione creditizia in qualità di collaboratore di IFIN S.r.l.

Caratteristiche della mediazione creditizia

La mediazione creditizia è l'attività attraverso la quale vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori previsto dall'articolo 128 undicies del Dlgs n.385/93(TUB).

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o d'intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma integra l'attività di mediazione creditizia e pertanto per tale attività nella seguente ipotesi non potrà essere richiesto un autonomo.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da Intermediari Finanziari, i mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario e della banca erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultime.

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, subordinazione e para-subordinazione, nonché rappresentanza, tra il mediatore e le parti, ossia la Banca e/o l'Intermediario Finanziario da una parte ed il richiedente del finanziamento dall'altra parte. Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita

I-Fin S.r.l. Sede Legale Via R. Giovannelli, 5 - 00198 Roma (RM) - P. IVA, Codice Fiscale e N. Iscr. Al Registro delle Imprese: 16553921004 - N. REA: 1662381 - N. Iscrizione Elenchi OAM: **M546** - Mail: info@i-fin.it PEC: i-finsrl@pec.it
Capitale Sociale 50.000 € i.v. www.i-fin.it



I-Fin

alla messa in relazione di Banche ed Intermediari Finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, tale servizio è bene evidenziare non garantisce quindi al cliente il reperimento di un istituto di credito disposto a concedere il finanziamento.

Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento, ovvero l'esecuzione, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, di erogazioni di finanziamento, inclusi eventuali anticipi/acconti di erogazione di finanziamento, nonché ogni forma di pagamento e/o di incasso di denaro, od altro mezzo di pagamento ovvero di titoli di credito.

Il Mediatore creditizio può operare sia in "convenzione" con banche ed intermediari finanziari in virtù di accordi commerciali senza vincoli di esclusiva, sia "non in convenzione" con banche ed intermediari previa comunicazione a quest'ultimi degli eventuali oneri a carico dei clienti da inserire nel calcolo del TAEG – si precisa che la I-Fin S.r.l opera quale mediatore creditizio in "convenzione".

Rischi dell'attività di mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione, non garantendo l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, da parte di una Banca o di un Intermediario Finanziario, né in relazione ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria della pratica previste dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.

Pertanto, può accadere di non reperire una Banca o un Intermediario Finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richieste sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari, e pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio

Condizioni economiche della mediazione creditizia

Provvigione

La provvigione spettante alla I-Fin S.r.l, a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario da corrispondersi dal cliente è di seguito indicata:

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE

PRODOTTO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE E DELEGA

Importo Massimo provvigioni applicabili 12% sul montante lordo mutuato che sarà corrisposto al cliente da parte dell'Ente Erogante in relazione all'operazione di finanziamento che il cliente avrà ottenuto in virtù dell'attività svolta dalla società ed entro i limiti TAEG/TEG previsti dalla soglia antiusura Tale provvigione sarà versata, per conto del cliente, direttamente dalla banca e/o dall'Intermediario Finanziario alla società e la provvigione corrisposta sarà inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC.

La stessa è calcolata in percentuale sul montante lordo mutuato che sarà corrisposto al cliente da parte dell'Ente Erogante in relazione all'operazione di finanziamento che il cliente avrà ottenuto in virtù dell'attività svolta dalla società.

La provvigione sarà ugualmente dovuta anche nel caso il finanziamento sia erogato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, la stessa tuttavia verrà ricalcolata in virtù dei nuovi parametri economici dell'operazione.

La provvigione sarà ugualmente dovuta dal cliente nel caso quest'ultimo conclusa il contratto di finanziamento con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico.

Penale

- A. Nel caso in cui il cliente, successivamente alla delibera del finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, dovesse comunicare dopo i termini di recesso previsti dal contratto di mediazione (14 giorni dalla sottoscrizione del contratto), la volontà di non voler più ottenere il finanziamento richiesto, e si dovesse accordare con la Banca o con l'Intermediario Finanziario per non effettuare più l'erogazione del finanziamento;
- B. Nel caso in cui il cliente nel corso della durata del presente incarico, violi il patto di "esclusiva" sottoscritto con il mediatore, rivolgendosi ad altro mediatore e/o Istituto Finanziatore per l'erogazione del medesimo finanziamento;
- C. Qualora il cliente non consenta al mediatore l'esecuzione del presente incarico e violi un qualsiasi degli obblighi contrattualmente assunti, o se attui anche tramite atti e/o comportamenti ostativi l'attività del mediatore; In tutti questi casi il cliente sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale per il pagamento dell'attività professionale svolta, nonché per il lucro cessante dovuto al mancato introito da parte degli Istituti Finanziatori convenzionati, oltre ai danni d'immagine e professionali subiti nei confronti di quest'ultimi la somma di **€ 400,00** (quattrocento/00).

Spese

Non sono previste spese di istruttoria a carico del cliente e spettanti al mediatore.

Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

Finalità

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Durata

Il contratto di mediazione creditizia avrà una durata massima di 180 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Conferimento del contratto di mediazione – Recesso

L'incarico di mediazione viene conferito alla I-Fin S.r.l. in forma esclusiva e pertanto il cliente non potrà conferire medesimo incarico a nessun altro soggetto per tutta la durata del contratto, il cliente potrà recedere dal contratto entro e non oltre 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, tale recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A/R da inoltrarsi presso la sede del mediatore o PEC.

Diritti del Cliente

- Il cliente al momento della conclusione del contratto riceverà, sotto forma di allegati al contratto stesso, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
- Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, bozza del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
- Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione firmato, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, comprensivo delle condizioni generali e degli allegati.



I-Fin

- Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come espressamente previsto nel contratto di mediazione creditizia.

Obblighi del cliente

- Fornire alla I-Fin S.r.l., la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento e che sarà da questo richiesta;
- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- Consegnare a I-Fin S.r.l., tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne I-Fin S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;

Obblighi del Mediatore Creditizio

- Deve mettere in contatto il cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- Nello svolgimento dell'incarico, deve conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Deve adeguare l'attività svolta al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- Deve rispettare il segreto professionale;
- Deve compiere l'attività di istruttoria necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;
- Deve provvedere all'identificazione del cliente ai sensi del D.lgs 231/2007 (Normativa antiriciclaggio).

Responsabilità

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla effettiva concessione del finanziamento, e in ordine ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratica previste dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari Eroganti.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche o degli Intermediari Finanziari e, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile alla I-Fin S.r.l.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata, alla scadenza del termine previsto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Reclami e Foro Competente

Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi:

- Nominativo o denominazione del cliente; - Recapiti del Cliente; - Data del contratto di mediazione; - Motivazione del reclamo; - Richiesta sottoposta al mediatore

I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata **A/R a: I-Fin S.r.l. – Ufficio Reclami – Via R. Giovannelli, 5 - 00198 Roma (RM), o tramite mail all'indirizzo reclami@i-fin.it – o tramite PEC a i-finsrl@pec.it**

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.



I-Fin

Si evidenzia che per le controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio, non è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e dell'avviso contenente le principali norme di trasparenza, di averli letti integralmente e di approvarne il contenuto.

....., li
(luogo) (data) (nome e cognome) (Firma)